

TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE CIVILE

Procedure concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Laura Pastacaldi, designata alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 95-1/ 2025,

esaminata la proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 78 e ss. CCI depositata il 9 da:

_____, nata a _____, il _____ e residente in _____,
_____, Via _____ + C.F. _____ sia in proprio che in qualità di
titolare della ditta _____ con
sede legale in _____, Via _____; sede operativa in _____ di
_____, Via _____, rappresentata e difesa congiuntamente e
disgiuntamente dagli Avv. Roberta Biagini (cod. fisc.. BGNRRT78M58G702J – Numero di fax:
050/5203571 - pec roberta.biagini@pecordineavvocartipisa.it) e Silvia Liberto (C.F.
LBRSLV74B43G843U pec: silvia.liberto@pecordineavvocatipisa.it) entrambe del Foro di Pisa
ed elettivamente domiciliata in Pisa, Via Hermada, 8 presso e nello studio dell'Avv. Roberta
Biagini;

ha emesso la seguente

Sentenza

1. La parte ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI. Avvalendosi dell'assistenza della dott.ssa Francesca Cavaliere in qualità di OCC, ha depositato presso questo Tribunale una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCI.

Le **cause del dissesto** che affligge la parte ricorrente derivano dalla crisi dell'impresa individuale _____, che esercita un'attività artigianale di produzione di borse in pelle, provocata principalmente dalla pandemia da Covid 19. L'impresa è stata costretta a sospendere l'attività per alcuni mesi durante l'emergenza pandemica e dopo la riapertura i ricavi generati non sono stati in grado di coprire i debiti, sia perché molti clienti non pagavano, sia per la bassa domanda nel periodo post-covid. La Sig.ra _____ tentato di portare avanti la propria attività nella speranza di una ripresa, attuando una riorganizzazione del lavoro e ha raggiunto una certa stabilità negli incassi. La carenza di liquidità, tuttavia, non ha permesso il regolare pagamento

di imposte e contributi a far data dall'anno 2019 (con scadenza di pagamento nel 2020 in piena emergenza Covid). Nell'anno 2021 la ricorrente ha altresì fatto ricorso al credito presso CRV con un finanziamento di € 25.000,00 assistito da garanzia statale, che non è stata in grado di rimborsare.

Dall'analisi condotta dall'OCC, tuttavia, sono emerse debiti tributari per imposte dichiarate e non versate, già a far data dall'annualità 2017, circostanza che dimostra che già in epoca anteriore al periodo Covid l'impresa si trovava in tensione finanziaria.

Nonostante la ripresa, le entrate non sono sufficienti ad adempiere alle obbligazioni pregresse che sono ad oggi ormai consolidate.

Ciò ha determinato la definitiva impossibilità della ricorrente di far fronte alle proprie obbligazioni e la conseguente decisione di richiedere l'apertura dall'indebitamento principalmente di debiti bancari e debiti tributari e previdenziali contratti nell'attività di impresa.

2. **L'esposizione debitoria** di cui la parte istante è gravata ammonta ad € 230.000,00 circa rappresentata dalla seguente tabella:

ESPOSIZIONI DEBITORIE PELLETERIA PONTEVECCHIO DI PICCINI GABRIELLA		
PREDEDUZIONI		
Compenso OCC	8.162,38	
spese procedura	400,00	
Totale prededuzioni	8.562,38	
PRIVILEGIATI		
advisor legale Liberto/Biagini	8.068,22	ART 2751 BIS N. 2 CC
Cassa Risparmio di Volterra	25.000,00	GARANZIA MEDIO CREDITO CENTRALE
INAIL	233,36	ART 2753 CC
INPS 4.2023 e 1.2.2024	3.265,62	ART 2753 CC
INPS	8.782,29	ART 2753 CC
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	52.045,99	ART 2752 CC

REGIONE TOSCANA	408,83	ART 2752 CC
AG ENTRATE unico p.i. 2023	592,00	ART 2752 CC
AG ENTRATE iva 2023	362,00	ART 2752 CC
MUTUO IPOTECARIO MPS	37.659,17	ART 2808 CC
totale privilegiati	136.417,48	
CHIROGRAFARI		
SCOPERTO MPS	43.699,25	
SCOPERTO MPS	10.124,84	
FINANZIAMENTO CRV	16.350,00	
FINANZIAMENTO FORD	14.841,35	
REGIONE TOSCANA	15,91	
CCIAA	133,32	
totale chirografari	85.164,67	
TOTALE PASSIVITA'	230.144,53	

I debiti sopra riportati sono stati verificati dalla professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi.

Il passivo sopra rappresentato è comprensivo dagli onorari spettanti all'OCC pari, nonché dei compensi spettanti all'Advisor legale, per l'assistenza prestata alla parte ricorrente nel deposito del piano. Nella stima dell'esposizione debitoria occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute, nonché al pagamento di rate di debito attraverso le trattenute operate in busta paga.

3. Il patrimonio messo a disposizione dalla parte ricorrente deriva:

1. dai proventi della vendita dell'autoveicolo modello Ford Ecosport, targa acquistato nel 2018, il cui valore è quantificabile in € 6.000,00 secondo la stima dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa, che secondo la proposta di concordato, verrà incaricato della vendita.

Occorre segnalare che in data 11/9/2024 Agenzia Entrate Riscossione ha notificato alla ricorrente un atto di pignoramento sul veicolo per la complessiva somma di € 17.910,14 e che il pignoramento risulta sospeso a seguito di un piano di rateizzazione attualmente in regola con i pagamenti.

Il valore indicato, basato sulla stima di IVG, è ritenuto congruo dal gestore Occ, salvo l'alea di eventuali ribassi in sede di vendita.

2. Messa a disposizione dell'intero ammontare accantonato come fondo pensione dalla Sig.ra _____ per un valore lordo pari ad € 1.012,85 previo riscatto della polizza al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
3. prosecuzione del pagamento integrale delle rate del mutuo ipotecario acceso con MPS in data 2 gennaio 2007, rapporto n. 877147468.39 (titolare di Ipoteca su bene immobile sito in _____ in comproprietà con la sorella);
non è prevista la vendita dell'immobile, gravato da ipoteca di primo grado della banca erogatrice del mutuo che, in caso di vendita, sarebbe vincolato alla soddisfazione della banca e che è in comproprietà al 50% con la sorella della ricorrente.
4. Messa a disposizione dell'importo di € 820,00 mensili, in un arco temporale di 63 mesi così suddivisi:
 - o € 550,00 da parte della Sig.ra _____ i con i proventi della propria attività di impresa;
 - o € 270,00 da parte del marito che ha sottoscritto il ricorso.

L'attivo ammonta dunque a € 58.672,85, salva l'alea sul realizzo dalla vendita dell'automezzo e le possibili variazioni nel valore di riscatto del fondo pensione.

5.-Il **nucleo familiare** della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, da tre persone: la signora _____, il marito _____ e la figlia _____ di anni 28.

Il reddito del nucleo familiare è composto dalla pensione del sig. _____ (pari a circa € 500 netti) e dal reddito dal lavoro dipendente della figlia _____ (circa € 1.500 netti mensili) e dal reddito di impresa della debitrice che, con riferimento al 2024 ammonta ad € 1.900 netti.

La parte ricorrente ha quantificato le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare in € 1.525,00. L'importo è stato giudicato congruo e ragionevole dall'OCC, tenuto conto dei dati ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

5. La **proposta di piano** formulata dalla parte debitrice ai propri creditori prevede le seguenti condizioni: Tenuto conto delle spese di mantenimento per come determinate, l'attivo è determinato in € 58.672,85, di cui € 8.562,38 per spese di procedura.

Tale somma, al lordo dei costi della procedura consentirà la soddisfazione integrale delle spese afferenti l'OCC e delle spese necessarie per accedere alla procedura;

La proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi e precisamente:

Classe 1 – Creditori privilegiati generali art. 2751bis n. 2 – integralmente soddisfatti;

Classe 2 - “Creditori titolari delle garanzie prestate da terzi” Banca con Garanzia MCC privilegio previsto dall'art. 9 c. 5 del d.lgs. 123/1998 – ai quali viene attribuito il pagamento pari all'80%;

Classe 3 – “Erario e Previdenza degradati a chirografo” muniti di privilegio ex art 2752-2753 cc, interamente degradati a chirografo a cui viene attribuito il pagamento pari al 14%;

Classe 4 – “Creditori chirografari” a cui viene attribuito il pagamento pari al 14%;

La proposta è riassunta nella seguente tabella:

La proposta, come sopra rappresentata, determina il seguente fabbisogno:

FABBISOGNO CONCORDATO			
	<i>debito</i>	<i>% soddisfazione</i>	<i>pagamento</i>
Prededuzioni	8.562,38	100%	8.562,38
CLASSE 1			
Professionisti	8.068,22	100%	8.068,22
CLASSE 2			
Banche con garanzie MCC	25.000,00	80%	20.000,00
CLASSE 3			
Erario e Previdenza degradati a chirografo	65.690,09	14%	9.196,61
CLASSE 4			
Creditori chirografari	85.164,67	14%	11.923,05
TOTALE FABBISOGNO			57.750,27

6. La relazione del Gestore della Crisi 76 CCI ha attestato la **completezza ed attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

7. Per quanto concerne la valutazione di **fattibilità della proposta**, l'O.C.C. formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile, sia pur con l'alea legata alla vendita dell'automezzo e le riscatto della polizza.

In particolare, con riguardo alla somma messa a disposizione, il gestore ha predisposto una proiezione dei flussi di cassa prodotti dall'impresa della ricorrente sulla base della situazione contabile aggiornata alla data del 31/12/2024, rilevando che l'azienda riesce a generare flussi di cassa annui, al netto delle imposte, di € 23.914,34 pari, in media, a € 1.992,86 mensili. Se, dunque, l'azienda riuscirà a replicare i medesimi risultati prodotti nell'anno 2024, tenuto conto del reddito

complessivo familiare e delle relative spese, l'azienda potrà essere in grado di mettere a disposizione la somma promessa di euro 550 euro mensili per un totale di euro 6.600 annui.

Per quanto attiene alla finanza esterna messa a disposizione dal marito, sono stati prodotti i cedolini relativi alla pensione di vecchiaia ricevuta dall'INPS i quali attestano un importo mensile di € 495,00 netti. Il sig. [] ha sottoscritto il ricorso unitamente alla moglie, impegnandosi ad aiutare la moglie con la somma di € 270 mensili, facendo presente che, pur essendo la pensione di importo modesto, si tratta, di fatto, di una nuova entrata, percepita a far data dal mese di giugno 2024, sulla quale quindi il nucleo non faceva affidamento fino a pochi anni fa.

Anche in questo caso, tenuto conto del reddito complessivo familiare e delle relative spese, secondo l'Occ l'impegno del sig. Grassi è sostenibile.

Il giudizio dell'esperto sulla fattibilità del piano appare condivisibile.

8. In base al comma 2 dell'art. 75 CCII, anche per il concordato minore, *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

L'Esperto ha confrontato la proposta con l'alternativa della procedura di liquidazione controllata disciplinata agli artt. 268 e seguenti del CCII, nella quale la debitrice metterebbe a disposizione tutti i suoi beni con le limitazioni di cui all'articolo 268 comma 4 CCI.

La Sig.ra [] è titolare pro-quota al 50% con la sorella della propria abitazione principale sita in [], via [] rappresentato al Catasto del Comune al foglio [] particella [] sub. [] at. [], classe [] consistenza 8,0 vani, rendita € 1.049,44.

Attualmente la valutazione dell'immobile per l'intera proprietà a valori OMI minimi ammonta a € 142.560,00.

L'Esperto ha valutato che, sulla base di quanto riscontrato nell'esperienza, appare ragionevole assumere il realizzo della vendita pari al prezzo minimo del secondo esperimento di vendita; ha inoltre ipotizzato i costi del giudizio di divisione in € 15.000,00. Inoltre, sull'immobile grava il mutuo ipotecario da parte di MPS, il valore residuo alla data di precisazione del credito da parte della Banca, è pari ad € 37.659,17.

Sulla base di tali dati, l'Esperto ha ipotizzato il seguente valore di realizzo:

	valore
VALORI OMI INTERA PROPRIETA'	142.560,00
PREZZO MINIMO SECONDA ASTA	85.536,00
SPESE GIUDIZIO DIVISIONE	-15.000,00
MUTUO IPOTECARIO	-37.659,17
RESIDUO 100%	32.876,83
QUOTA 50%	16.438,42

La ricorrente è inoltre, proprietaria di due automezzi:

- una Ford targata _____, acquistata nel 2018, messa a disposizione della procedura, per la quale è stata fornita la stima dell'IVG;
- una Ford, targata _____, acquistato nell'anno 2016 ad un valore di € 9.900,00 per la quale è stato ipotizzato un valore di realizzo pari al 50% del costo di acquisto, tenendo in considerazione la vetustà del mezzo, pari a € 4.000,00.

Inoltre, la ricorrente risulta intestataria di un fondo pensione F03-AP09 AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA n. _____ con saldo lordo di € 4.161,06, le cui modalità di riscatto sono disciplinate dal d.lgs. 252/05 art. 11 e dai Regolamenti dei Fondi Pensione aperti e dei PIP. L'Esperto sostiene che, anche ove nella liquidazione controllata, il fondo potesse essere riscattato per intero, l'acquisizione sarebbe limitata secondo l'art. 545 cpc, alla misura di un quinto (1/5) e dunque, nel limite di € 832,21.

Tale considerazione non è condivisa dal Giudice, atteso che la pensione non rientra fra i crediti assolutamente impignorabili di cui all'art. 545 commi 1 e 2, che sono esclusi dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 comma 4, lett. a), ma è oggetto di specifica normazione speciale – prevalente sulla norma generale dettata dall'art. 545 commi 3, 4, 5 e 6 – contenuta alla lettera b) dell'art. 268, comma 4 CCII, ove si prevede che sono esclusi dalla liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

Sarebbe dunque necessaria una valutazione delle spese di mantenimento del nucleo familiare e del contributo della ricorrente alle medesime, per determinare la somma che verrebbe esclusa dalla liquidazione controllata. spese per il mantenimento del nucleo familiare

Nel caso in esame, tuttavia, anche ove, per ipotesi, si prefigurasse l'integrale acquisizione del fondo pensione, la proposta resterebbe più conveniente dell'alternativa liquidatoria, sulla base del conteggio di cui alla tabella infra.

La ricorrente è, inoltre, titolare della polizza n. 1464948 il cui valore lordo è oggi pari ad € 1.012,85.

Infine, la liquidatrice ha considerato che nel mese di febbraio 2022 la ditta individuale _____ a _____ ha acquistato una OPEL CROSSLAND Targa _____ con permuta di usato, registrando un costo in contabilità di € 15.120,08, per la quale è stato acceso un finanziamento presso Fidelity a nome della Signora _____ (contratto numero 1025670). L'Esperto e la ricorrente hanno allegato che l'auto è stata acquistata per la figlia, non essendo la stessa in grado di fornire garanzie per il finanziamento, che il finanziamento risulta intestato a _____ iella con la figlia _____ i come coobbligato e che la figlia, di fatto, ha sempre pagato il finanziamento - circostanza documentata mediante richiesta disposizione rid sul cc della figlia e dagli estratti conto della stessa, dai quali emerge che i pagamenti sono stati effettuati da _____.

Tale auto veniva è stata ceduta in data 4/12/2023 alla figlia della signora _____ senza pagamento di alcun corrispettivo. Il finanziamento risulta ancora in essere e, in ragione di quanto sopra, non è stato inserito tra i debiti concorsuali, nonostante sia intestato alla ricorrente, poiché la figlia proseguirà con i pagamenti come avvenuto fino ad ora.

Ai fini del confronto con l'alternativa liquidatoria, l'Esperto ha ipotizzato che la cessione dell'auto alla figlia a titolo gratuito possa essere oggetto di revocatoria da parte del liquidatore con previsione di realizzo dalla vendita, al netto dei costi di un eventuale giudizio di revocatoria, di € 6.000,00.

Inoltre, al fine di non arrecare pregiudizio ai creditori il marito della Signora _____ si è impegnato, con la sottoscrizione ricorso, a mettere a disposizione della procedura risorse esterne di cui in parte a copertura del controvalore dell'auto.

L'attivo ritraibile dalla liquidazione controllata, può essere riassunto come segue:

immobile (senza decurtare il residuo debito per il mutuo): € 35.268,00

autoveicoli: € 10.000

fondo pensione: € 4.161,00

polizza: € 1.012,85

revocatoria auto figlia: € 6.000

per un totale di € 56.441,85

tale somma dovrebbe essere distribuita fra i creditori, fra i quali, tuttavia, dovrebbe considerarsi Banca MPS, creditore ipotecario per € 18.500,00

La distribuzione sarebbe così modificata:

Spere procedura (OCC e spese varie)	9.162,38	100%	9.162,38
Professionisti	8.068,22	100%	8.068,22
interessi professionisti x 2 anni	403,41	100%	403,41
Banca con ipoteca (su 50%)	18.829,59	100%	18.829,59
Interessi ipotecario x tre anni	1.412,22	100%	1.412,22
Banche con garanzia MCC	25.000,00	74,26%	15.566,03
Erario e previdenza	65.690,09	0%	

Il piano in discussione, sulla base di quanto precede, appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'**alternativa ipotesi liquidatoria**, poiché in ipotesi di liquidazione si riuscirebbero a pagare solamente le prededuzioni, i privilegi di cui all'articolo 2751 bis n. 2 cc, il creditore ipotecario e in quota parte, con soddisfazione inferiore rispetto al piano, i debiti bancari assistiti da garanzia statale, che in caso di escussione (praticamente certa in caso di apertura di una liquidazione controllata) acquisirebbero il privilegio ex 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123. L'Esperto ha attestato, a riguardo, che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto

integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori, secondo l'art. 75 comma 2 bis CCII.

MPS ha attestato che il mutuo è in regolare ammortamento.

9. L'OCC ha rappresentato che Agenzia Delle Entrate – Riscossione ha trasmesso due cartelle emesse per conto di MedioCredito Centrale, per effetto delle quali il credito di quest'ultimo, inizialmente indicato nel piano in € 25.000,00 (sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e in assenza di riscontro alla richiesta di circolarizzazione), risultava aggiornato ad € 40.732,51;

Pertanto, in data 21/1/2026 è stata depositata una proposta aggiornata recependo il nuovo importo e modificando il grado di soddisfazione del credito assistito dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998, ridotto dall'80% al 55%;

Con decreto del 4/2/2026 il è stata disposta una nuova comunicazione ai creditori, in ragione della modifica sostanziale del piano e fissato nuovo termine per le votazioni e per il deposito della relazione sull'esito delle votazioni, con fissazione dell'udienza per l'omologa.

10. nella relazione sull'esito delle votazioni depositata il 23/4/2026 l'Esperto ha rappresentato che nel termine assegnato non sono pervenute espressioni di voto da parte di alcuno dei creditori; pertanto, gli stessi devono ritenersi consenzienti ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII.

La proposta è, dunque, approvata.

Conclusivamente si ritengono dunque sussistenti i presupposti iper l'omologa del concordato minore.

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da _____, nata a _____,
il _____, _____ e residente in _____ Via _____ C.F. _____
_____ sia in proprio che in qualità di titolare della ditta _____
_____ con sede legale in _____
e sede operativa in _____

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e resolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12-ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni

cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiodiziarie.it.

Pisa, 13/08/2025

Il Giudice

Dott.ssa Laura Pastacaldi